


(10)



P E R

D. VITTORIA GIUGNANO :

1910



Poichè D. Francesco Giugnano passò di questa vita, il mese di febbrajo del caduto anno 1776, senza lasciare figliuoli di se, nacque controversia intorno alla sua successione. D. Vittoria, sua nipote per fratello, intendeva di aver sola l'eredità del zio: e quindi dimandò, che a lei sola si desse il preambolo. D'altra parte la Principessa di Marzano, che D. Zenobia ha nome, e la Duchessa di Campagna, che D. Giovanna si chiama, forelle di D. Francesco, immaginarono di poter succedere anch' esse, nulla ostanti le loro rinunzie, contro alle quali varie eccezioni opposero: e conseguentemente dimandarono il preambolo per due terze parti

ti della redità. La controversia presente adunque è posta nel vedere, se a D. Vittoria solamente dar si debba, come fia da noi in questa scrittura dimostrato, ovveramente alle zie altresì.

I Giureconsulti romani non altrimenti seppero dinotare alcuno, che fosse per qualunque cagione impedito di succedere a' beni altrui, se non chiamandolo morto (1). Ed in verità niun altro nome è più acconcio di questo ad esprimere con vivezza l'idea di alcuno, che ad una successione non può in niun modo andare, da che egli in legge ha sì come non esistente fra il numero de' viventi. Questo effetto della morte civile di un cittadino, in quanto all'esercizio di alcuni diritti, può essere da diverse cagioni prodotto, infra le quali è quella delle rinunzie altresì, che le nostre donne, per un costume generalmente ricevuto nella bellissima Italia, e nella fioritissima Città nostra, e in molti luoghi di oltramonti ancora, quando vanno a marito, fanno a' beni delle case loro. Per questo modo esse, contente di quella porzione di beni,
 ch'

(1) L. 29. §. 5. D. de lib. & posth.
 L. 4. §. 2. D. de bon. libert.

ch' è data loro a nome di dote, rinunziando, allontanano da se ogni altro dritto alla successione. Quindi avviene, ch' esse, in quanto a' dritti su di tali beni, si hanno come non appartenenti alla casa, donde sono uscite. Avendo adunque la Principessa di Marzano, e la Duchessa di Campagna fatta rinunzia a' beni di casa loro, non possono ora con contrario passo ritornare alle ragioni, ed alle successioni rinunziate, da che incontrano l'ostacolo delle rinunzie. Lo quale ostacolo intendendo i difensori loro quanto sia potente a tenerle lontane da quella successione, e sapendo assai bene, che per qualunque sforzo che facciano, esso è tale, che non può essere rimosso in niun modo, si sono studiati di forpassarlo, adducendo, che quelle rinunzie sieno nulle, tanto perchè contengono il patto della successione a' beni di uom vivo riprovato dalla legge, quanto perchè non furono dalle rinunzianti mai più in casa i mariti loro ratificate, ed ancora perchè debbono sentirsi fatte a contemplazione de' maschi della famiglia, la non esistenza de' quali fa mancare il fine, per lo quale furon fatte; ed opera conseguentemente, ch' esse caggiano, e senza produrre niuno effetto rimangano. Col-

le quali opposizioni essi niente meno presumono operare, se non che si conosca esecutivamente della opposta nullità di due pubblici, e solenni strumenti, ed esecutivamente si dichiarari, che tali sieno, per poterli così torre l'ostacolo di ottenere il preambolo. La qual cosa non può farsi in via esecutiva, richiedendo piena cognizione di giudice in un giudizio ordinario: nè in quello facendosi, si fa qual sia per esserne la decisione, da che esse non hanno vere e sode cagioni da dirne di nullità: e conseguentemente non potendo rimuovere da se l'ostacolo, non hanno dritto d'impedire, che si dia a D. Vittoria il preambolo. Noi dunque farem vedere, che il tempo presente non tollera, che sieno le opposizioni loro ascoltate. Anzi non arrestandoci qui, ma procedendo avanti diremo ancora, che tutte le loro opposizioni son vane e di niun peso: e questo faremo, acciocchè fino da ora facendosi giusta estimazione del loro valore, rendasi manifesto, essere tali, che non sussistano per niente.

Le opposizioni de' contraddittori ; come contrarie à pubblici strumenti , non debbono ascoltarfi nel giudizio esecutivo del preambolo.

L'Eredità *ab intestato* ci vien data dalla legge. Il giudice altro non fa , se non che dichiarare la persona dello erede . La qual dichiarazione dicesi fra noi preambolo , che dinota via e mezzo , per cui si va alla eredità . Questa dichiarazione è appoggiata ad un fatto , il qual'è , che colui , che la domanda , sia il più prossimo in grado per vincolo di sangue a colui , di cui la domanda . Lo qual fatto non ha bisogno di un giudizio formale : si fa sommariamente . Ecco la ragione , per la quale l'atto di questa dichiarazione impropriamente giudizio si chiama : ma quando così voglia chiamarsi , farà un giudizio sommarissimo .

Non è rade volte avvenuto , che alcuna donna , la quale avea fatta la rinunzia a'beni di un suo congiunto , la cui efficacia impediva , ch'

essa potesse andare alla di colui successione ; per torre a se questo impedimento , abbiala impugnata , e diverse ragioni allegate , dimostranti non dover quella sortire l'effetto suo . La qual nullità allegando , niente altro intendeva fare , se non che si fosse nello stesso atto , che dovea il preambolo del defunto darsi a più stretti parenti , conosciuto delle opposizioni , che a quella rinunzia essa faceva . La quale intenzione importava un mischiare e confondere due cose di loro natura diverse , una chiara , spedita , non ricercante cognizione , brevemente esecutiva ; l'altra suscettibile di esame , di cognizione di fatto , e di dritto . Onde il nostro Foro , vedendo che la natura de' giudizi esecutivi non comportava , che si conoscesse di quella opposizione , ha sempre divise e separate le quistioni , ed ha tenuto il sistema , che chi la rinunzia impugnava , avesse avuto bisogno della piena cognizione del giudice ; e perciò ha dato il termine nella causa in quanto a dover significare della eccezione , senza impedire intanto il preambolo a colui , che opposizione alcuna non avea .

Questo uso del Foro è a grandissima e sonda ragione appoggiato , conciosiacosachè lo impedimento , che dallo strumento della rinunzia

na-

(IX)

nasce contra della rinunziante, non può essere tolto dal giudice, se non conoscendosi pienamente della qualità di quella rinunzia, de' fini, per i quali fu fatta, e di tutti i motivi, che spinsero la rinunziante a farla: e non si giudichi, che que' fini, e que' motivi sieno tutti mancati, così che mancata la cagione, debba l'effetto mancare altresì, e nulla perciò, ovveramente risolta quella rinunzia si sia con sentenza dichiarata. La qual cosa a quel giudizio appartiene, nel quale entra la piena cognizion del giudice, che giudizio ordinario dicesi. E non potendosi preventivamente sapere, qual sia per essere l'esito di tale giudizio, e quale la decisione, non si è riputata giusta cosa d'impedire con un dritto, che ancora non ha chi la rinunzia impugna, il dritto certo e spedito di colui, che il preambolo domanda. A questi sodi principj sono appoggiate le dottrine de' Scrittori del Foro sostenenti quello, che abbiain detto. In confermazione di che il Baldo scrive: *Sufficit, quod opponatur publicum instrumentum renunciationis non abolitum, nec cancellatum, ut non possit audiri renuncians, quousque per sententiam non fuerit rescissum, vel declaratum nullum dictum instrumentum* (1). Ed entrando egli

(1) Conf. 210.

(X)

altrove più addentro in questa materia ; va dicendo , che colui , al quale lo strumento della rinunzia si oppone , legittimo contraddittore non è , da che nascendo la ragione della sua contraddizione da un diritto già rinunziato, ed allontanato da se, fino a che questo diritto per mezzo di una sentenza non torni a lui , viene a mancargli l' azione di agitare ; e queste son esso le sue parole: *Nec est legitimus contradictor, nec potest audiri renuncians in interdicto quorum bonorum contra renunciantem, sed ejus exceptiones resolutionis dicti instrumenti renunciationis, reiiciendæ sunt in judicio ordinario petitorio (1)*. Il Tonduto, il quale vide molto avanti in questa materia, va spiegando alquanto più ampiamente questa verità , che mette in un aspetto assai netto e brillante , dicendo: *Sola enim renunciatio, quæ opponitur, efficit, ut renuncians non possit venire claro, & aperto jure, ut impediatur renuncianti immisso in possessionem bonorum, quia semper debet immitti is, qui innititur instrumento renunciationis, in quo dicitur habere intentionem fundatam: nec potest impedi illius executio propter exceptionem, etsi probabilem, quæ opponitur; exceptio enim pro-*
ba-

(1) In tract. de legit. contradict. part. 4. n. 94.

babilis dicitur requirere altiore indagine ; & sic eget termino, & sententia : & interim exequitur instrumentum renunciationis in interdicto possessorio quorum bonorum (1). A costoro è uniforme l'insegnamento del di Luca, le cui parole non ci rincresce di addurre. Egli scrive: *Qui habet instrumentum pro se, prout contra neprem renunciantem habet mater, dicitur habere probationem probatam incontinenti, evidentem, notoriam, definitam, & indubitatam, imo & casum legis. Ita in terminis terminandus immissionis, & præambuli Baldus omnino videndus in l. 2. n. 3. C. de edict. D. Adr., & in cons. 215. n. 3. in fin. vol. 2., quem cum aliis innumeris de more laudat, & sequitur Tiraquellus de utroq. retract. §. 2. glos. 1. a n. 20. cum seqq. : Milanensis dec. 8. a num. 21. cum seqq. lib. 2. : Et ex nostris Grammaticus dec. 45. n. 9. & seqq., qui docet, instrumentum esse probationem probatam, non probandam, & quod ex instrumento apparet, esse certum, prout ex Bartolo, Baldo, Alexandro, Jafone, Socino, & aliis multis, quos suis reportat locis fideliter (2). Tutti quelli Scrittori, che di questa*
ma-

(1) *Quæst. civil. part. 2. cap. 118. n. 26.*

(2) *Ad de Franch. decis. 149. n. 10.*

(XII)

materia hanno ragionato, sono stati uniformi in questo sentimento, e son convenuti altresì tutti nella ragione del sentimento. E quindi è, che volendo il Graziano renderne ragione anch' egli, fecelo in poche, ma precise parole, che son queste: *Quia actio contra renunciationem stat in cognitione causæ, quæ durante, contractus in suo sensu permanet, donec per sententiam rescindatur* (1).

Queste poche cose ci sembrano essere sufficienti a dimostrar quello, che intendevamo far chiaro, cioè che le rinunzie della Principessa di Marzano, e della Duchessa di Campagna escludano le rinunzianti dalla successione di D. Francesco: anzi producendo lo effetto della loro non esistenza, non debbono poter esse impedire a D. Vittoria il preambolo. Qualunque sia poi la ragione, ch'esse si augurano di potere avere per far dichiarar nulle quelle rinunzie, come cosa messa nella incertezza del tempo avvenire, farà assai bene, e ragionevolmente rimessa alla cognizione di un giudizio ordinario, senzachè possa ora entrare in niun modo nella presente dichiarazione tutta esecutiva, o trattenerne il corso. Anzi a volere la cosa con atten-

(1) *Discept.* 236.

(XIII)

tento occhio riguardare, scorgefi, che disputa con esse non ci può essere, le quali nè azione hanno, nè di niun dritto son fornite: il qual dritto dovendo nascere, se per la circostanze delle cose potrà mai nascere, dalla risoluzione di quelli strumenti, conciossiachè quante volte quelli risolvere non si potessero, esse niun dritto avrebbero, con molta ragione diremo, che esse di presente nè dritto, nè azione alcuna abbiano, e quindi legittime contraddittrici non sieno, nè senza gran fondamento diremmo altresì, che giudizio non ci abbia, da che giudizio senza contraddittore non si fa.

§. II.

Della qualità delle rinunzie.

Siccome noi contendiamo alla Principessa di Marzano, ed alla Duchessa di Campagna il dritto alla successione di D. Francesco Giugnano, volendole onninamente escluse da quella per la efficacia delle loro rinunzie, così è mestieri, che si sappia, in quali termini tali rinunzie fatte furono.

L'anno 1741, essendosi conchiuso il matrimonio di D. Zenobia con D. Giuseppe di Ambrosio, che fu poi Principe di Marzano, ne fu stipolato lo strumento dotale. Con esso D. Carlo Giugnano costituì la dote a D. Zenobia sua figliuola, e ne promise la soddisfazione a D. Giuseppe di lei sposo. In quello strumento fu promessa ampia rinunzia, ed ampia donazione di D. Zenobia al padre, ed a' suoi eredi, e successori, reale, *traslativa, ed estintiva, e per patto di non succedere, e di non domandare*, di tutti i beni, diritti, ragioni, porzioni, successioni future, che *potessero competere, e se le devolvestero ab intestato solamente per eredità, e successione, e linea sua paterna,*

materna, fraterna. La cagione, onde tal rinunzia, e tal donazione fu fatta, fu quella, ch'essa nella quantità della dote a lei data, avea già ricevuta tutta intera quella porzione, che poteva appartenerele. La qual cosa fu espressamente messa nello strumento, le cui parole sono, essere lei stata dotata di *paragio, & ultra paragium, de' beni paterni, materni, fraterni.* Da ciò chiaramente si concepisce, che si fatta rinunzia, e donazione non ebbe riguardo a persone, a contemplazione delle quali possa sentirsi fatta, ma fu direttamente, e precisamente abdicativa di ogni diritto dalla persona della rinunziente, intantochè chiunque fosse stato lo erede di D. Carlo, sia della famiglia, sia estraneo, avrebbe sempre prodotta la rinunzia tutto l'effetto di allontanare la rinunziente dalla successione. Ciò però non ostante fu, a dimostrarne vieppiù l'ampiezza, e la realtà, ed a rimuovere ogni futura disputa, con ispezialità espresso cotanto, dicendosi: *Nè si possa allegare detta rinuncia, e donazione essersi fatta a contemplazione della persona di esso signor D. Carlo, o delli suoi figli, e discendenti, o per meto riverenziale, ma detta signora D. Zenobia in ogni futuro tempo sia riputata come qualsivoglia*

glia estranea dalle successioni sudette ; a segno ; che ab intestato s'intenda , e sia affatto esclusa dalla eredità , e beni , e successioni predette . Nè quì finì la rinunzia , ma mettendo i contraenti l'occhio a' casi , che potevano in futuro avvenire , si provvide al caso già di presente avvenuto , convenendosi , che D. Zenobia non potesse mai , contra la rinunzia , andare alle successioni rinunziate : Nè possa la riferita D. Zenobia , nè li suoi eredi , e discendenti come di sopra , in nessun futuro tempo venire contro detta rinunzia , e donazione nella successione de' predetti beni , come sopra rinunziati , ma detta rinunzia , e donazione s'intenda , e sia reale , e realissima (1) .

Questa ampissima , e reale rinunzia , fatta anche per modo di donazione , opera , e produce una compiuta alienazione , e translazione di dritti a beneficio di coloro , a' quali andò diretta , sicchè niuna speranza di poter succedere sia a lei rimasa , da che i dritti una volta rinunziati non possono con contrario passo ritornare al rinunziente [2] .

La rinunzia di D. Giovanna fu stipolata il mese di giugno dell'anno 1743. Tanto essa , quanto D.
Giu.

(1) Fol. 40. , & 41. & at.

(2) L. 14. §. 9. D. de adil. edict.

(XVII)

Giuseppe Pironti suo sposo, poi Duca di Campagna, considerando, essere lei stata dotata de' beni paterni, materni, dotti, e ragioni dotali materne, fraterne . . . e di paragio, & ultra paragium, promifero la donazione, e la rinunzia ampia, e generale, *tollendo se de medio*, a' tutte le successioni, paterne, materne, fraterne, a beneficio di D. Carlo, e de' suoi eredi, e successori. E perchè non potesse mai nascer dubbio intorno alla qualità di essa rinunzia, la quale era *abdicativa*, e traslativa di ogni dritto, si espresero i sposi in queste parole: *La quale rinunzia o donazione non si personale, ma reale realissima . . . e che la medesima sia valida, e fruttuosa in beneficio dello stesso signor D. Carlo donatore, e de' suoi eredi, e successori qualsivogliono, etiam rebus in eodem stato non permanentibus, nè possa dirsi, che sia fatta a contemplazione de' maschi: e detti beni, e maritaggi, e ragioni, come sopra rinunziati, e donati a beneficio del medesimo signor D. Carlo, e de' suoi eredi, e successori, come se la stessa signora D. Maria Giovanna fosse stata maritata, e dotata da' medesimi (1)*. E questa promessa rinunzia essa intendeva appieno, che

B

im-

(1) Fol. 53. at. ad 55.

(XVIII)

importasse, da che fecela di certa sua scienza, come bene informata delle sue ragioni, che mai gli competessero, e potessero competere.

Dimostrata l'ampiezza, e la realtà delle rinunzie, viene ad essere dimostrata in conseguenza la faldezza dell'ostacolo, che le rinunzianti incontrano in volendo andare alla successione di D. Francesco. Più di tanto non abbisogna per la difesa della nostra clientola. Ma perchè ci proponemmo di dimostrare inutili, ed inefficaci quelli motivi, ch'esse adducono contra le rinunzie, atterremo la promessa.

3. III.

Mal si dice, che queste rinunzie contengano il patto della futura successione riprovato dalla legge.

L' Applicazione delle leggi è la più difficile opera di un Giurisprudente. Ogni legge contiene la decisione di uno, o di più casi. Adunque per bene applicare una legge, bisogna nettamente vedere, se la specie, alla quale vuole adattarsi, sia simile a quella, a cui la legge fu fatta, conciosiacosachè ove facciasi altrimenti, debbasi di necessità malamente decidere. Sembra, che i contraddittori, per non volere tener conto di questa regola fondamentale, sieno lasciati trasportare da alcuni scrittori meno accurati, a voler decidere delle rinunzie di D. Zenobia, e di D. Giovanna colla legge ultima del titolo *de pactis* del Codice giustiniano. La quale, a distenderne l'intelligenza quanto lor piaccia più, non è adattabile al caso, del quale si disputa. Lo Imperador Giustiniano dice in quella legge, che gli Avvocati di Cesare gli proposero questa specie. Alcune per-

(XX)

fone sono state, che avean concepita la speranza di dovere avere la reità di uno strano, ed hanno perciò patteggiato: *Si ille mortuus fuerit, & hereditas ad eos pervenerit, certos modos in eadem hereditate observari*; ovvero, *si forte ad quosdam ex his hereditatis commodum pervenerit, certas portiones evenire*. Era lor dubbio, se tali patti doveano osservarsi: e'l dubbio nasceva, da che vivente colui, la cui eredità si sperava, era il patto stato fatto; e nasceva altresì da ciò, che la forma del patto dimostrava, che la reità non dovea certamente pervenire loro, ma per andare ad essi, doveano verificarsi due condizioni: l'una era, *si ille mortuus fuerit*: l'altra, *si ad hereditatem vocentur hi, qui hujusmodi portionem fecerunt*. Queste sorte di patti parvero a Giustiniano *odiosae, & plene tristissimi & periculosi eventus*, come quelle, che potessero essere un' incitamento a mal fare per la speranza del lucro, che potrebbe quindi provenire a patteggianti: *quare enim, dice egli, quodam vivente, & ignorante de rebus ejus quidam paciscentes conveniunt?* onde come patti, *quae contra bonos mores inibita sunt, stabili, che fossero nulli*.

Giustiniano, in decidendo di questo caso, accoppiò

insieme la prudenza degli antichi , e la sua . Papiniano avea detto : *quæ facta lædunt pietatem , existimationem , verecundiam nostram , & , ut generaliter dixerim , contra bonos mores sunt , nec facere nos posse credendum est* (1) . A questa gravissima cagione indiritta a serbare i doveri , ed il decoro di un uomo , se ne aggiugne un' altra , la quale è , che : *hereditas extraneis testamento datur* (2) . Dunque la eredità non può darfi per patto . Quindi è , che il patto , col quale la eredità si dà , è direttamente contrario a legge , e perciò giustamente riprovato . Giustiniano adunque con somma ragione riprovò il patto , che si faccia di avere l' eredità . Ma questo patto non che è lontanissimo , anzi è tutto l' opposto del patto nostro , che è quello di non voler succedere . Questa legge adunque non è al fatto nostro adattabile .

La legge , che sembra essere più vicina al caso presente , è la terza del titolo del Codice *de collationibus* , la quale è un rescritto dello Imperadore Alessandro in queste parole : *Pactum dotali instrumento comprehensum , ut contenta do-*
rea

(1) L. 15. C. de condit. instit.

(1) L. 5. C. de pact. convent.

te, que in matrimonium collocabatur, nullum ad bona paterna regressum haberet, juris auctoritate improbatum, nec intestato patri succedere filia ex ratione prohibetur. Il dotto Ugon Donello nel commento a questa legge va dicendo, essere per essa riprovate le rinunzie, che fanno le figliuole, quando vanno a' mariti. Ed egli, che da' ristretti termini di comentatore della legge romana non esce, e nella considerazione dello stato, e della polizia presente delle nazioni non entra per niente, tanto sol dovea dire, quanto dice. Quindi è manifesto, che la sua dottrina non è distesa oltre a' confini di quella legge.

Questi patti non però, e queste rinunzie, che nello stato di Roma eran vietate, per lo general cambiamento de' costumi, sono stati fra molte politissime nazioni ricevuti, intantochè ad esse ed i popoli, ed i Tribunali, nulla curando della legge romana, si attengono in tutto. La Francia (1), e l'Italia (2), due politissime, e coltissime nazioni, fin da una rimota antichità, di questa legge non usano.

Nel

(1) Papon. 16. arrest. 4. §. 2. & lib. 20. arrest. 2. §. 1.

(2) De Luca

Nel nostro fioritissimo Règno fu estimata cosa tanto necessaria, che le donne dovessero esser contente della dote, lasciando a' maschi la successione, che fu fatto uno statuto (3) derogante interamente alla legge romana, il quale è nella sua intera osservanza.

L'uso nostro adunque, ed il nostro presente vivere non comporta, che si dica, che le figliuole andando a marito non possano rinunciare, da che la legge il vieta: anzi è tutto l'opposto, potendo esse farlo, e legittimo essendo quello che fanno. Questa opposizione adunque, ch'è piaciuto fare a' nostri contraddittori, non ha luogo tra noi.

E perchè possano vedere, che uomini cordati, i quali nelle leggi sentivano molto avanti, non fanno chiamar patto vietato le rinunzie fatte al padre, ed a' beni de' fratelli assenti, addurremo una definizione del Fabri, che nettamente il pruova, la quale è questa: *De illo non sine causa plerumque dubitatur, an valeat fraternorum bonorum renunciatio soli patri facta, si dos nec a fratre, nec ab alio fratris nomine ulla constituta fuerit, sed tantum a patre, cujus officium fuit dotare filiam, maxime si*
con-

(3) *Constit. in aliquib.*

(XXIV)

constitutio dotis non nisi paternis facultatibus respondeat. Sed tamen magis communiter probatum est, ut patris stipulatio pro sit hac parte masculis etiam absentibus, nihilque dotis nomine conferentibus. Propterea quod permittendum sit patri, ut quam vult legem, dicat doti a se constitutæ, qui nec nisi optimum pro filia, liberisque omnibus consilium capere velle credendus sit (1).

§. IV.

(1) In III. C. de pacti. defm. LX.

S. IV.

Delle ratificazioni delle rinunzie.

POichè a' contraddittori nostri è piaciuto dire, che la rinunzia della Principessa di Marzano deve averfi come non fatta, da che essa non fu presente alla stipolazione dello strumento dotale: e che ambedue le rinunzie non furono mai più ratificate dalle figliuole in casa i mariti loro, ond'è, che nulle sien perciò: Noi siamo messi nella necessità di dimostrare, che i fatti dell'una, e dell'altra, certissimi indici dell'animo, altro non sieno stati, se non che una vera ed effettiva ratificazione. E facendoci a rispondere primamente alla opposizione della Principessa di Marzano, diciamo, che niun nocumento apporti alla fermezza della rinunzia il non essere essa stata presente, quando quella fu fatta. Coloro, che le decisioni del S. C. hanno raccolto, ci son testimoni, essere altre volte stato di questo stesso caso disputato. Ma il S. C. in tali dispute ha sempre opinato, doverfi tenere, che le donne, la cui rinunzia erá stata fatta, ne
C
avef-

aveſſero avuta la ſcienza , e ſe non eſpreſſamente , tacendo eran venute ad approvarle : e perciò a quella , che sì fatta oppoſizione faceva , ha dato il termine (1) . Non vogliamo tacere , che alcuni forenſi di aſſai poca levatura , avvezzi a non rendere mai niuna ragione di quello che dicono , da che ſempre parlano ſenza ragione , hanno detto , che il preſumere una sì fatta ſcienza , ed approvazione tacita , è un voler prendere argomento dalla oſcurità de' fatti . Ma eſſi in queſta opinion ſua ſi ſono altamente ingannati , concioſiachè non ſia poſſibile , che uom ſia sì poco avveduto , che laſci entrare nell'animo ſuo la perſuaſione , che la rinunzia , che il marito fa a nome della moglie , ſia alla moglie ignota . E chi è quello , che non fa , che le donne naturalmente curioſe , con ſommo ſtudio , e con ſomma cura , della dote , e de' patti dotali vanno minutamente informandoſi ? Giuſte cagioni adunque ebbe il S. C. di dare il termine a coloro , che la rinunzia impugnavano come fatta a nome di colei , che non eſſendo ſtata preſente , preſumevano , che la ignoraffe : le quali cagioni , che furono le ſteſſe

(1) *De Franch. deciſ. 33.*

stesse di quelle, che concorrono nel caso nostro, furon potenti a determinare l'abolito Collaterale a confermare il decreto, secondo che lo stesso de Franchis ne attesta (1). E seguirem noi l'opinione particolare di pochi ed oscuri giuristi contrariata ed abbattuta dalle decisioni di due sommi Tribunali composti di serj, gravi, dotti, e prudenti Senatori, che hanno di tal punto con profondità di scienza, con maturezza di consiglio, e con pienezza di lumi sentenziato? Non che farlo, ma non ardiremmo pur pensarlo.

Ma noi di questi argomenti, che convincenti sono a provare la scienza e l'approvazione della Principessa di Marzano, non abbiamo bisogno, avendo un'approvazione, ed una ratificazione espressa di lei, e della Duchessa di Campagna, e ratificazione seguita col fatto. Trapassato D. Carlo comune padre, D. Francesco suo figliuolo dedusse la sua reità in Consiglio. Che dovean fare allora la Principessa di Marzano, e la Duchessa di Campagna, e che fecero? Avrebbero dovuto dedurre tutte le azioni, che loro competevano su quella reità: e se quelle rinunzie, ch'esse ora cerca-

(2) *Di&. dec. 33.*

no d'impugnare, state non vi fossero, avrebbero esse certamente domandato il di più de' beni rinunziati . Ma esse non fecero questo , imperciocchè sapendo ed esse, ed i meriti loro le rinunzie, che non intendevano attaccare , comparvero tutti appresso agli atti della redità , e presentando i strumenti dotali , dimandarono , che fosse pagata loro la dote in quelli promessa , e tutti gl' interessi decorfi altresì : dimandarono in somma , che quelli strumenti si mettesero ad esecuzione . Si fecero alcuni atti , ma non si venne a decisione niuna . Dopo qualche tempo la Principessa di Marzano , e la Duchessa di Campagna , lasciando da banda la lite , vennero ad una convenzione con D. Francesco , e con D. Vittoria , colla quale rilasciarono a' debitori la metà degl' interessi decorfi , a legge non però , che se D. Vittoria fosse trapassata senza figliuoli , il rilascio dovea intendersi non fatto , rimanendo loro la facoltà di riavere le quantità rilasciate . E di questa convenzione ne fu stipolato pubblico e solenne strumento . Veggiam' ora queste cose quanto valgano .

Tra le spezie delle ratificazioni sono quelle altresì , che si fanno *rebus & facto* . Il Giure-

con-

consulto Giuliano dice: *quid interest, suffragio populus voluntatem suam declaret, an rebus ipsis, & factis* (1). E Scevola pur disse: *non tantum verbis ratum haberi posse, sed etiam actu* (2), ove la chiosa quell' *actu* ininterpreta *tacite*. Niuna differenza dunque pone la legge tra una dichiarazione, accettazione, ratificazione espressa, o tacita, di fatto cioè, o di parole. Quindi è, che il Fabri scriva, che *qui agit ex contractu, procul dubio ratum habet contractum* (3). Da ciò si trae, che avendo la Principessa di Marzano, e la Duchessa di Campagna, ed i mariti loro altresì presentati i strumenti dotali, e dimandato in virtù di quelli il pagamento, sieno venuti ad approvarli, ed a ratificarli. Dunque hanno approvate e ratificate *rebus & facto* anche le rinunzie contenute in quelli strumenti. Nel Codice di Giustiniano è un rescritto dello Imperadore Antonino in queste parole: *Confessos in jure pro judicatis haberi placet. Quare sine causa desideras recedi a confessione tua, cum*

(1) L. 2. D. de legib.

(2) L. 5. D. ratam rem haberi.

(3) In tit. C. si maj. fact. rat. habuer. defin. 1.
not. 17.

Et *solvere cogervis* (1). Da questa legge coglie
 il Cino, che *instrumento a se producto quemque
 stare cogi in solidum, non pro parte*. E quindi
 hanno altresì dedotto i Scrittori del Foro,
 che colui, che lo strumento presenta, appro-
 vi e confessi tutto quello, che nello stru-
 mento è scritto. L'Altogrado dice: *ex eo
 quod pars adversa dictum instrumentum producit;
 censetur fateri omnia in eo narrata vera esse* (2).
 E lo Afflitto porta lo stesso sentimento, di-
 cendo: *ex quo produxit ipse tale privilegium,
 ex hac sua productione insurgit quedam tacita
 confessio in iudicio facta, de omnibus, quae con-
 tinentur in ipso privilegio* (3): ed altrove dice:
*ratione productionis videtur confiteri vera esse,
 quae continentur in testamento, Et per consequens
 non potest venire contra suam confessionem* (4).
 Nè questo egli dice, senza trarlo dal senti-
 mento delle leggi, nella intelligenza delle
 quali egli è corso con uomini peritissimi. Im-
 portando quindi i fatti della Principessa di
 Marzano, e della Duchessa di Campagna una
 scien-

(1) *L. 1. de confessis*.

(2) *Lib. 2. conf. 37. n. 7.*

(3) *Decis. 14. n. 6.*

(4) *Decis. 25. n. 5.*

scienza, ed un' approvazione, ed una ratificazione di quelli strumenti, ecco già approvate e ratificate le loro rinunzie.

Qui è bene, che si faccia alcuna riflessione intorno al rilascio della metà degl' interessi fatto a D. Francesco, e a D. Vittoria. Si convenne, come si è narrato, che quante volte avvenisse, che D. Vittoria fosse passata di questa vita senza lasciar figliuoli, le quantità rilasciate doveano novellamente tornare alle zie. La qual cosa dimostra, ch' esse ebbero D. Vittoria per legittima succeditrice a D. Francesco. E che la cosa stesse così, è chiaro da ciò, che D. Vittoria non poteva succedere sola al zio, se non per effetto di quelle rinunzie, che escludevan le rinunzianti. Esse adunque ebbero per valide ed efficaci quelle rinunzie, e con una preventiva dichiarazione dell' animo loro dimostrarono di riconoscerne ed approvarne gli effetti, che doveano in pro della nipote produrre.

Fa rincredimento, che si debba più avanti dire, che avendo le rinunzianti fatto uso in giudizio de' strumenti continenti le rinunzie, abbiangli tutt' interi approvati, e ciascuna lor parte accettata. Ma come i contraddittori, a difendere la mala causa loro, non hanno la-

sciato di dire pur quello, che con più decoro delle clientole avrebber taciuto, noi anche a ciò risponderemo. Essi dicono adunque, che la Principessa di Marzano, e la Duchessa di Campagna ignoravan del tutto, che in quelli strumenti fosser contenute le rinunzie: e che perciò facendo uso de' strumenti, non potevano approvare le rinunzie. Due Dame accorte, savie, intelligenti, piene di prudenza, comparire al mondo per inscie di un fatto, che le più vili feminucce fanno, e' far torto al loro merito, al loro rango, alla loro avvedutezza. Quale è fra noi quella donnicciuola, che ignori, che ricevendo la dote, si fanno le rinunzie ampie, e generali a tutti i beni della casa? Se ciascuna il sa, non è comportevole il dire, che queste due Dame non sapesser quello, che ognun sa. Questa ignoranza di un costume generalissimo del nostro Regno, non è ammessa dalle leggi in niuna, che volesse affettarla. Dionisio Gotifredo scrive; *ignorantia supina non toleratur* (1). E come possiam noi supporre, che esse presentano lo strumento in giudizio, ignorandone il tenore: son pa-

(1) *In leg. 5. D. de instit. act.*

pagate: rimettono, e rilasciano il dippiù, che in virtù di quello è dovuto loro, e dican di non sapere, ch' è scritto in esso? Il Giureconsulto Sabino dice, che l'ignoranza di un fatto, perchè possa fare alcuna scusa, dev'essere *non deperditi, & nimium securi hominis* [1], ove gl' interpreti scrivono, *che nimium securus dinota nimium ignorans*. E quindi essi ottimamente dicono, che l'ignoranza *securi, & deperditi hominis* è appunto *ignorare quod omnes sciunt, quod sciri possit facile*. La qual cosa è tanto certa, che il Giureconsulto Paolo dice, che la ignoranza di un fatto, per potere fare scusa, e presidio ad alcuno, dev' essere di un fatto non già noto, ma che con qualche difficoltà potesse sapersi: *Sed facti ignorantia ita demum cuique non nocet, si non ei summa negligentia obiiciatur: quid enim si omnes in civitate sciant, quod ille solus ignorat? Et recte Labeo definit, scientiam neque curiosissimi, neque negligentissimi hominis accipiendam, verum ejus qui eam rem diligenter inquirendo notam habere possit* (2). Niuno fra noi troverassi tanto profondamente ignorante, che non sappia, che
ogni

(1) Leg. 3. D. de jur. & fact. ignor.

(2) L. 9. D. de jur. & fact. ignor.

(XXXIV)

ogni donna ben nata, andando a marito, faccia la rinunzia a' beni di casa sua.

Adunque nè la opposta assenza della Principessa di Marzano dalla stipolazione dello strumento dotale: nè la ratificazione di ambedue non fatta per iscritto: nè l'asserzione dell'ignoranza delle rinunzie contenute in quelli strumenti, sono cose, che meritano di essere attese. E perciò le loro opposizioni a quelli strumenti niuno effetto possono contro di essi produrre.

Restaci a rispondere all'altra opposizione dello scioglimento delle rinunzie, ed il faremo nel seguente paragrafo.

§. V.

*Le rinunzie non si sono per la morte
de' maschi risolte.*

Dicemmo in quali termini furono fatte le rinunzie. Esse furono reali, abdicative, e traslative di ogni dritto, che le rinunzianti aveano, e poteano avere in appresso su de' beni del padre, della madre, de' fratelli; e non ebbero niun risguardo a' maschi della famiglia, ma fu una alienazione delle rinunzianti da' beni, ed una totale abdicazione, anche in pro degli strani. Non vale adunque il dire, che la morte de' maschi operi e produca lo scioglimento delle rinunzie. Egli è il vero, che le rinunzie, a giudicarne generalmente, si presumono fatte a contemplazione de' maschi. E questa general presunzione fa nel dubbio inclinare i Tribunali, mancando i maschi, a decidere dello scioglimento di esse. Ma quante volte dallo strumento delle rinunzie rilevasi, non esser quelle state fatte a contemplazion de' maschi, non possono risolversi in niun modo, da che non manchi il fine, per cui fatte

te

te furono. Tello Fernando ragionando con
 assai aggiustatezza, porta questo sentimento,
 e va dicendo, che quante volte ci ha pruo-
 va, che la rinunzia non sia fatta a contem-
 zion de' fratelli, non vada a sciogliersi man-
 cando essi: *Nisi efficaciore presumptione, vel
 probatione costaret, renunciationem non esse fa-
 ctam contemplatione fratrum, sed tantum patris,
 quia tunc etiam si fratres moriantur, filie non
 succedunt ab intestato* (1). Ed il dotto Anto-
 nio Fabri dice altresì, che la congettura del-
 la tacita volontà tratta dalla consuetudine de'
 nobili, è quella di prendere le rinunzie co-
 me riguardanti i fratelli: nel qual caso man-
 cando i fratelli, se ne suole argomentare lo
 scioglimento. *Sed si, ut plerumque fit, ejus re-
 nunciationis commodum pro se suisque successori-
 bus quibuscumque stipulatus sit pater, nullus præ-
 sumptioni locus relinquitur, quia non solum pro
 filiabus quoque sicut, & pro masculis, sed etiam
 pro extraneis heredibus stipulatus videatur. Ita-
 que si decedat intestatus superstiti filia, quæ re-
 nunciasset, & alia quæ non renunciavit, item-
 que masculo; ea quæ non renunciavit, admitte-
 tur cum masculo, & æque proderit ei renuncia-
 tio.*

(1) In 1. Tauri glos. 1. n. 45.

(XXXVII)

tio. Sin masculus, qui renunciationis tempore vivebat, ante patrem decesserit, sola filia succedit, quæ non renunciavit; quod non contingeret, si masculorum dumtaxat favore facta renuntiatio proponeretur. Tum enim defuncto masculo renunciationis potestas evanesceret, nec minus ad successionem admitteretur ea ipsa quæ renunciavit, quam quæ non renunciavit, quoniam & utraque admitteretur nulla facta renunciatione (1). Lo qual sentimento è appoggiato a legge, che dispone, che ove la cagione non manchi, non debba lo effetto mancare [2]. Dallo aver dunque la Principessa di Marzano, e la Duchessa di **Campagna** rinunziato a tutt' i beni, anche a quelli del fratello, senza riguardo del di lui vantaggio, sono ora fermi, nè per la morte del fratello, cessati i fini della rinunzia.

Questa fermezza della rinunzia tanto più cresce, quando è fatta altresì per modo di donazione. Così ci afferma deciso il de Franchis (3): ed in questo sentimento consigliò lo Staibano
no

(1) *In tit. C. de pact. defm. 22.*

(2) *L. ult. D. de testam. tutel.*

L. ult. D. de hered. institut.

(3) *Decis. 67. n. 3.*

no (1): ed in questa forma pure decise la ruota Romana: *quia verbis amplissimis concepta, & per viam donationis, operatur, ut renuncians ad bona renunciata regressum habere nequeat, sed illa ad heredes renunciatarii, etiam extraneos transire possint* (2).

A questa pienezza di rinunzie si aggiugne un'altra forza nascente dal patto di non dimandare contenuto in esse. Tanto sostiene il nostro Rovito dicendo: *pactum de non petendo est potentius simplici tenunciatione* (3). E dove questo patto è messo, come è messo nelle nostre rinunzie, dice il Fachineo, che *tacita admissa renunciantis ab intestato est omnino neganda* (4). Ed ecco dimostrato, che le rinunzie della Principessa di Marzano, e della Duchessa di Campagna non sieno risolte, da che i fini, per i quali furono fatte, mancati non sono.

I giudizi di preambolo sono esecutivi, ed esecutivamente deve darli alla nostra clientela D. Vittoria, a cui niuna opposizione possono fare

(1) Conf. 82. n. 47.

(2) Part. 13. recent. decis. 458.

(3) Conf. 42. n. 13.

(4) Controvers. jur. lib. 3. cap. 71.